



CITTÀ DI LANZO TORINESE

C.A.P. 10074 – PROVINCIA DI TORINO

Tel. 0123.300.427 – Fax 0123.27.420

-Sezione lavori pubblici manutenzione-

APPALTO RELATIVO

AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE
E COMPITI E ADEMPIMENTI COME “TERZO
RESPONSABILE” PREVISTI DALLA LEGGE 10/91 E DAL
D.P.R. 412/93

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lanzo Torinese, 10 novembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Arch. Sisto ARBEZZANO)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

CAPO I.

ART. 1.1 - OGGETTO DELL' APPALTO

ART 2.1 - AMMONTARE DELL'APPALTO

ART 3.1 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

ART. 4.1 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI. CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI.

ART. 5.1 – DOCUMENTI COSTITUENTI L' APPALTO E INFORMAZIONI

ART. 6.1 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER LAVORI IMPREVISTI

CAPO II

ART. 1.2 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

ART. 2.2 - DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO D'APPALTO

ART. 3.2 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

ART. 4.2 - COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 5.2.- CONSEGNA

ART. 6.2 - PROGRAMMA, INIZIO, DURATA E TERMINE DELLE PRESTAZIONI, PENALITA'

ART. 7.2 - TERMINE DEL CONTRATTO E SVINCOLO CAUZIONE

ART. 8.2 - PAGAMENTI

ART. 9.2 - VERIFICA QUALITA' DEL SERVIZIO

ART 10.2 - CONTABILITA'

ART 11.2 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI, LORO INVARIABILITA' E REVISIONE

ART 12.2 - PRESENZA DELL'APPALTATORE - SORVEGLIANZA

ART.13.2 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

ART.14.2 - ORDINE DA TENERSI NELL' ESPLETAMENTO DEL CONTRATTO

ART.15.2 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

ART.16.2 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART.17.2 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

ART.18.2 – PREZZI NON PREVISTI IN CONTRATTO

ART.19.2 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

ART.20.2 - SUBAPPALTO

ART.21.2 - MISURE DI SICUREZZA

ART.22.2 - NORME DI SICUREZZA, DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA, NORME DI PREVENZIONE ED INFORTUNI, OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI

ART.23.2 - CONTRATTO – SPESE – DOMICILIO

CAPO I

Art. 1.1 - Oggetto dell'appalto.

Formano oggetto dell'appalto tutte le opere, prestazioni, provviste e noli occorrenti per il servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento di proprietà comunale, e i compiti e adempimenti come "terzo responsabile", previsti dalla legge 10/91 e dal D.P.R. 412/93;

L'Amministrazione Comunale potrà affidare servizi complementari non previsti dal presente capitolato che siano diventati necessari.

Gli edifici Comunali con relativi impianti di riscaldamento attualmente esistenti sono i seguenti:

EDIFICIO	UBICAZIONE	POTENZA TERMICA KW	TIPO COMBUSTIBILE
Municipio	Via San G. Bosco n. 33	263	gasolio
Scuole Elementari-Medie	Via Vittorio Veneto n. 2	1.504	gasolio
Biblioteca	Via San G. Bosco n. 1	29	metano
Asilo Nido	Via G.B. Savant n. 4 bis	206	metano
Scuola Materna	Via Vittime dei Lager	232	metano
Casa di Riposo	Regione Cates n. 36	318	metano
Salone A.T.L.	Via Umberto I° n. 9	34	metano
Palestra S. Pertini	Via Vittime dei Lager	735	metano
Edificio c.le e Giudice di Pace	Via S. G. Bosco n. 17	74	metano
Edificio Centro Documentazione	Via L. Usseglio n. 6	34	metano
Edificio c.le e Farmacia	Via Cibrario n. 33	106	metano
Edificio "Ex suore Immacolatine"	Via S. Giovanni Bosco 29	384	gasolio
Edificio distaccato caserma VVF	Via Uppia	34,5	metano *

* Qualora l'edificio comunale adibito a caserma VV.F. venisse ceduto a terzi la manutenzione dell'impianto non sarà più a carico del Comune, in tal caso verrà data tempestiva notizia alla ditta aggiudicataria..

Sono altresì comprese tutte le operazioni, inerenti i lavori e le forniture, necessarie per il mantenimento, dell'impianto di condizionamento e rinfrescamento estivo presso la sede Municipale in Via San Giovanni Bosco n. 33 – Ufficio Segreteria.

Il servizio dovrà essere eseguito seguendo le indicazioni delle case costruttrici delle varie apparecchiature facenti parte degli impianti e, in assenza di queste indicazioni, facendo riferimento alle indicazioni delle norme UNI e CEI che trattano la materia in questione. In particolare la ditta appaltatrice dovrà prestare particolare attenzione alle disposizioni contenute e da intendersi integralmente richiamate, nel D.P.R. n. 412 del 26.08.1993, nel D.M. n. 74 del 12.04.1996, nel D.P.R. n. 551 del 21.12.1999, nei DLgs n. 192/192/05 e n. 311/06, nel D.P.R. n. 147 del 15.02.2006 e nel D.M. 01.12.1975 e successivi aggiornamenti, L.R. 28.05.2007 n. 13, D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 147.

Art. 2.1 - Ammontare e durata dell'Appalto.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a presunti Euro 18.000,00 annui, per anni tre, così suddivisi:

- Euro 14.500,00**, fissi ed invariabili, per i compiti e adempimenti come "terzo responsabile" previsti dalla legge 10/91 e dal D.P.R. 412/93 e per servizio di manutenzione, da assoggettarsi al ribasso d'asta;
- Euro 3.500,00** per i lavori imprevisi con ribasso da applicare all'elenco prezzi. Le suddette prestazioni verranno ordinate dal Comune di Lanzo Torinese e regolarmente svolte dalla ditta; tale importo è da intendersi indicativo e corrispondente alla massima disponibilità annua da impiegare e verrà impiegato e liquidato alla ditta solo in caso di effettiva necessità, senza che la medesima possa avanzare pretese economiche oltre a quelle spettanti per le prestazioni effettuate.

I prezzi unitari applicati al presente appalto sono quelli contenuti nel Prezziario Regionale di riferimento in vigore: *Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – edizione 2007*; qualora, per particolari materiali, i relativi prezzi non siano ricompresi nel predetto prezziario, si assumerà il listino ufficiale della ditta produttrice, con applicazione del ribasso d'asta. Per quanto riguarda il costo della mano d'opera da applicare si deve fare riferimento al Contratto Provinciale di lavoro (paga + oneri) in vigore al giorno dell'appalto, maggiorati del 24,30% per spese generali e utili; su questa ultima percentuale verrà applicato il ribasso d'asta offerto. L'appalto avrà durata di anni tre successivamente alla data di aggiudicazione definitiva, e precisamente dal 01 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato per altri 3 (tre) anni ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Art. 3.1 – Soggetti ammessi alla gara.

Possono presentare offerta le imprese in possesso:

- dei requisiti richiesti dall'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dagli articoli 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. rapportati al triennio antecedente la data di pubblicazione del bando così specificati:
 - a) che abbiano realizzato una cifra di affari complessiva, riferita agli esercizi finanziari 2005/2006/2007, di importo almeno pari a euro 30.000,00 per anno e pertanto almeno pari ad Euro 90.000,00 complessivi per il triennio;
 - b) che abbiano eseguito con buon esito e fatturato, negli esercizi finanziari 2005/2006/2007, a favore di committenti pubblici o privati, prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto per un importo non inferiore a Euro 18.000,00 per un anno e pertanto almeno pari a Euro 54.000,00 complessivi nel triennio. In considerazione del particolare contenuto tecnico, organizzativo ed economico delle prestazioni previste da Capitolato Speciale d'Appalto, al fine della determinazione del presente requisito, il concorrente deve fare riferimento, a pena di esclusione, alle sole "prestazioni analoghe", intendendosi come tali le prestazioni riferite ai "servizi gestione impianti termici";
 - c) che possiedano i requisiti di cui all'art. 11, comma 3, D.P.R. 412/1993 e s.m.i. per l'assunzione del ruolo di "Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" (requisito non subappaltabile e non frazionabile);
 - d) che possiedano la specifica abilitazione ai sensi del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, art. 1, comma 1, lettere a, b, c, d, e, g;
 - e) che siano iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività oggetto del presente appalto; se appartenenti ad altro Stato della U.E., analoga iscrizione secondo quanto indicato dalla normativa vigente;

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché le imprese aventi sede in uno Stato della Comunità Europea alle condizioni previste dall'art. 3, comma 7 del D.P.R. 34/2000.

Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerta in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero individualmente ed in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Sono vietate eventuali costituzioni di associazione temporanea fra l'impresa aggiudicataria e altre imprese concomitanti o successive all'aggiudicazione, come pure è vietata ogni cessione di appalto e/o di contratto, ai sensi dell'art. 22, punto 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1991, n. 203.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si precisa che:

- **i requisiti di cui alle lettere a) e b)** devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che l'impresa designata quale capogruppo deve possedere il requisito medesimo nella misura minima del 60% dell'importo richiesto, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti;
- **i requisiti di cui all'art. 11, comma 3 , D.P.R. 412/1993 e s.m.i.** per l'assunzione in ruolo di "Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" - requisiti non frazionabili e non subappaltabili - devono essere posseduti dall'operatore economico che all'interno del raggruppamento procede alla conduzione degli impianti;
- **la specifica abilitazione ai sensi del D.M. n. 37 del 22.01.2008**, art. 1, comma 1, lettere a, b, c, d, e, g deve essere posseduta dall'operatore economico che all'interno del raggruppamento procede alla manutenzione delle centrali termiche, degli impianti di distribuzione del calore, degli impianti di trattamento dell'aria e rinfrescamento estivo;ù
- **l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.** deve essere posseduta da tutti gli operatori economici che fanno parte del raggruppamento;
- **ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.** nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Ai sensi dell'art. 41 del D.lgs 163/06 e s.m.i. la capacità economica finanziaria può essere dimostrata mediante:

- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

Qualora il partecipante alla gara al fine di dimostrare la capacità economica e finanziaria intenda presentare le dichiarazioni di cui alla lettera a) le medesime devono essere presentate in originale già in sede di offerta.

E' vietata qualsiasi modificazione relativa alla composizione delle associazioni temporanee e/o dei consorzi offerenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'appaltatore dovrà avere sede operativa nella Provincia di Torino.

Art. 4.1 - Descrizione delle prestazioni. Conduzione degli impianti.

Le prestazioni di cui al presente Capitolato sono tutte quelle atte a garantire la conservazione degli impianti di riscaldamento presso il Patrimonio Immobiliare del Comune di Lanzo Torinese di cui all'art. 1.

La conduzione consiste nella visita delle centrali termiche da parte di personale dotato di idoneo patentino (legge 615 del 13/07/1966, D.P.R. n. 1391 del 22/12/1970 ed eventuali altre leggi o normativi riguardanti la conduzione degli impianti) finalizzata a verificare la piena funzionalità di tutte le sue apparecchiature.

La conduzione dovrà essere eseguita rispettando tutte le indicazioni e incombenze previste dalle leggi e normative vigenti in materia (legge n. 615 del 13.07.1966, legge n. 10 del 9 gennaio 1991,

D.P.R. n. 412 del 26.08.1993, D.P.R. 551 del 21.12.1999, D.M. n. 74 del 12.04.1996, norme UNI 9317, D.Lgs 192/05, D.Lgs 311/06, D.M. 01.12.75 ecc.), o che dovessero essere emanate nel corso dell'appalto. La ditta dovrà garantire la reperibilità di un tecnico qualificato 24 ore al giorno tutti i giorni dell'anno, compresi i giorni prefestivi e festivi, al fine di offrire un pronto intervento in caso di difettoso funzionamento di qualche impianto. Dovrà pertanto comunicare settimanalmente all'Amministrazione comunale il nominativo del tecnico reperibile, con il suo numero di telefono, al quale l'ufficio tecnico od i responsabile dei vari edifici e impianti potranno rivolgersi per qualsiasi necessità riguardante il funzionamento degli impianti in orario diverso da quello dell'ufficio.

Si precisa che con l'assegnazione alla ditta appaltatrice della responsabilità relativa alla conduzione e alla manutenzione degli impianti termici si delega la stessa a ricoprire la figura del "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", così come previsto dal D.P.R. 412 del 26.08.1993.

1). Nel complesso le prestazioni sopra elencate, e compensate con il canone forfettario di cui all'art. 2.1 lett. a), sono riassumibili in quanto segue.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere a tutte le prestazioni atte a mantenere in perfetta efficienza tutte le caldaie, i bruciatori, le apparecchiature, le apparecchiature di termoregolazione, i radiatori e gli elementi che fanno parte degli impianti di riscaldamento Comunali, Nonché degli impianti di condizionamento e rinfrescamento estivo presso la sede Municipale in Via San G Bosco n. 33 – Ufficio Segreteria.

Dovrà pertanto mantenere in buono stato di conservazione e regolare funzionamento tutti gli impianti sopracitati.

In particolare dovrà provvedere:

- a) alla pulizia della caldaia *ad inizio e fine stagione*; intendendo pulizia della caldaia con scovoli in modo tradizionale al fine di asportare i residui di combustione e trasporto alla discarica dei materiali di risulta;
- b) al lavaggio meccanico "lato fumi" della caldaia al fine di eliminare tutte le incrostazioni;
- c) alla pulizia della camera di caldaia e del comignolo, compreso il trasporto del materiale di risulta in discarica;
- d) alla pulizia del bruciatore ad inizio e fine stagione, previo lavaggio dello stesso, smontaggio e rimontaggio, sostituzione delle guarnizioni ove necessario, pulizia del filtro, dell'ugello, del deflettore e degli elettrodi;
- e) alla messa in funzione del bruciatore;
- f) alla prova di partenza;
- g) all'esecuzione del test di combustione e calcolo del rendimento di combustione, temperatura, fumi, indice di fumosità, percentuale "CO2" e rendimento %;
- h) alla fornitura e compilazione del "Libretto di Centrale" completo di prova di funzionamento, regolazione e test di combustione;
- i) alla ispezione almeno due volte al mese di ogni centrale termica con relativa taratura, e regolazione dei bruciatori, delle centraline, degli orologi e di tutti gli organi di comando, controllo e collegamento, comprese le prove generali di funzionamento;
- j) al controllo periodico del funzionamento delle pompe e del livello dell'acqua nell'impianto;
- k) alla modifica delle centraline e degli orari per adeguamento a variate esigenze di temperatura;
- l) alla riparazione nel più breve tempo possibile dei guasti verificatisi onde ripristinare il funzionamento dell'impianto. Qualora non sia sufficiente la semplice sostituzione del particolare, la ditta, fatto constatare il guasto alla Direzione Lavori, previa autorizzazione e secondo le norme impartite dalla stessa, provvederà alla sostituzione del complesso che occorre sostituire;
- m) alla riparazione del guasto entro 2 ore dalla richiesta di intervento (compatibilmente alla gravità del guasto);
- n) a ripristinare, completare e mantenere la cartellonistica di legge in C.T.

- o) esecuzione di tutta la manutenzione necessaria a garantire il controllo della legionellosi sugli impianti potenzialmente a rischio. A tal riguardo la ditta dovrà far riferimento alle indicazioni del Tit. VIII del D.Lgs. n. 626/1994, del documento di linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi (G. U. n. 103 del 5.5.2000), delle linee guida recanti indicazioni
- p) Alla manutenzione ordinaria e straordinaria, (compresi gli orari di funzionamento), dell'impianto di rinfrescamento e condizionamento presente nel Palazzo Municipale (D.P.R. 147 del 15.02.2006), e dei fan-coils effettuando almeno due volte l'anno i seguenti interventi:
 - 1. Rimozione dello schermo di protezione;
 - 2. Lavaggio e disinfezione del gruppo radiante e della vaschetta raccogli condensa.
 - 3. Lavaggio e disinfezione od eventuale sostituzione del filtro (se usurato).
 - 4. Rimontaggio dello schermo protettivo
 - 5. Fornitura e posa in opera di specifici prodotti antibatterici al fine di prevenire il possibile ristagno dell'acqua dovuto ai residui organici causati dalla proliferazione batterica nella vasca di raccolta condensa, inibendo la formazione di alghe, mucillaggini e limo.
 - 6. Analisi della qualità dell'aria (a campione) e della condensa dell'intero impianto (controllo della legionellosi).
- q) Controllo fughe nel circuito frigorifero con apparecchio cerca fughe di sensibilità superiore a 5g/anno, con recupero e riciclo delle perdite di sostanze lesive con rilascio certificazione e compilazione libretto di impianto ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 147.

Alla ditta appaltatrice con il presente appalto, ai sensi della L.R. 13/2007, è richiesta la predisposizione, a mezzo di tecnico abilitato, rispettando tutte le indicazioni del D.L. 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i,

Solo ed esclusivamente le prestazioni di cui alla precedente lettera l) secondo periodo, nel caso in cui implicino un intervento straordinario con sostituzione di componenti non di normale consumo, verranno compensate separatamente.

Sia le verifiche periodiche di manutenzione che quelle su chiamata dovranno essere riportate sul "Libretto di Centrale".

La conduzione e regolazione della centrale termica dovrà essere eseguita con personale specializzato munito di regolare patentino.

La prova di partenza del bruciatore dovrà essere eseguita entro il 1 ottobre p.v.

Le segnalazioni di guasti o di inconvenienti riguardanti gli impianti, saranno fatte da personale a ciò preposto dall'Amministrazione (Settore Tecnico) al numero telefonico assegnato.

Nel caso di impossibilità di reperimento sul mercato di pezzi di ricambio relativamente ad apparecchiature non più in produzione, si procederà alla sostituzione di una delle apparecchiature esistenti con una di nuova fornitura; dall'apparecchiatura smontata, di proprietà dell'Amministrazione Comunale saranno (se possibile) reperiti gli elementi di ricambio per le altre apparecchiature.

La ditta fornirà tutte le prestazioni straordinarie richieste dalla Direzione Lavori. Qualora durante l'esercizio della manutenzione, dovessero verificarsi guasti la cui natura e/o entità è tale da dover richiedere speciali lavori di intervento per cui non è consentita la riparazione immediata dell'apparecchiatura in loco, la ditta, ne darà comunicazione alla direzione lavori che dovrà autorizzare lo smontaggio dell'apparecchiatura stessa per il ricovero nel laboratorio per la riparazione; al tempo stesso la ditta dovrà provvedere ad installare un'apparecchiatura provvisoria in modo da garantire la continuità del funzionamento dell'impianto.

La direzione lavori sarà immediatamente informata di qualsiasi intervento urgente non previsto dal presente contratto o da esso non richiesto.

2). Le prestazioni di cui al presente Capitolato dovranno essere espletate sulla base di perizie redatte dal Settore Tecnico Comunale e secondo le tempistiche dallo stesso stabilite.

3). La ditta dovrà sempre avere personale reperibile e, in caso di particolari necessità, essere in grado di fornire un servizio di pronta disponibilità per effettuare interventi immediati, anche su

richiesta verbale o telefonica da parte del Settore Tecnico.

4). Sono a carico della ditta tutti gli adempimenti in materia di sicurezza, sia per quanto riguarda la responsabilità e gli adempimenti tecnici di cantiere, che per quanto riguarda eventuali comunicazioni da effettuare presso l'ASL competente.

Art. 5.1 – Documenti costituenti l'appalto e informazioni.

1. La descrizione delle prestazioni costituenti l'appalto risultano dai seguenti elaborati:

- Capitolato.

- Elenco prezzi della Regione Piemonte – edizione **dicembre 2007**;

2. Prima di presentare offerta le ditte interessate dovranno visionare la documentazione di cui al precedente punto 1, visionare gli immobili oggetto dell'appalto e assumere tutte le informazioni necessarie a riguardo.

Art. 6.1 - Variazione delle prestazioni per lavori imprevisi.

Le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

CAPO II.

Norme amministrative.

Disposizioni generali e particolari riguardanti l'appalto.

Art. 1.2 - Osservanza del Capitolato Generale.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Capitolato Speciale ed in quanto ad esso non contraddicano, si intendono applicabili all'appalto tutte le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato dal Ministero dei LL.PP. con Decreto 19 aprile 2000 n. 145.

Art. 2.2 - Documenti allegati al Contratto d'appalto.

Faranno parte del contratto:

1) Il presente Capitolato Speciale d'appalto;

2) L'Elenco dei prezzi unitari - Elenco prezzi della Regione Piemonte – edizione dicembre 2007.

Art. 3.2 - Cauzione provvisoria e definitiva.

Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la Tesoreria dell'ente - ISTITUTO SAN BAOLO - Agenzia di Lanzo Torinese – IBAN IT41B 03069 30560 100000302797). La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta.

Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee

della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l'importo della garanzia sopra richiamata, purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Cauzione definitiva:

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva prevista con le modalità di cui all'art. 75 comma 3 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 4.2 – Coperture assicurative.

L'Appaltatore è responsabile per qualunque danno che possa derivare all'Amministrazione Comunale ed a terzi nell'espletamento del servizio assunto e regolato dal presente Capitolato Speciale di Appalto. L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione Comunale del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, della custodia di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna dal Comune.

Prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione del Comune i progetti delle polizze che lo stesso sarà tenuto a stipulare ed a mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto, pena la possibilità di incorrere nella decadenza del contratto.

Gli Assicuratori dell'Appaltatore dovranno garantire la copertura dei seguenti rischi:

A) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.):

- per danni materiali (a persone o cose) provocati durante lo svolgimento di tutte le tipologie di servizio indicate dal presente capitolato;
- in tale polizza dovranno essere ricomprese anche tutte le attività preliminari, collaterali, complementari ed accessorie, anche non direttamente collegate alle attività primarie dell'Appaltatore, nulla escluso né eccettuato;

Nella definizione di "terzo danneggiato" la polizza dovrà comprendere:

- le persone che hanno un rapporto diretto con l'Amministrazione Comunale, quali gli Amministratori, i Dipendenti ed altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) quando agiscono per la loro attività nell'ambito e per conto del Comune di Lanzo Torinese;
- le cose (beni immobili e mobili) di proprietà del Comune di Lanzo Torinese, ovvero in uso alla medesima a qualsiasi titolo per l'esercizio della propria attività, comprese le cose in consegna o in deposito presso le sedi provinciali;
- le cose (beni mobili) appartenenti alle persone che hanno un rapporto diretto con il Comune di Lanzo Torinese, quali gli Amministratori, i Dipendenti ed altri soggetti,

quando per la loro attività agiscono nell'ambito e per conto del Comune di Lanzo Torinese.

Nella polizza dovranno essere richiamate le più significative CONDIZIONI PARTICOLARI e GARANZIE AGGIUNTIVE e precisamente:

- responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, per danni a “terzi” e agli altri “prestatori di lavoro”;
- lavori presso terzi compresi i danni alle cose che l'Appaltatore abbia in consegna o custodia;
- danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi;
- danni da incendio, danni da furto;
- danni a condutture ed impianti sotterranei;
- danni derivanti da inquinamento accidentale.
- Responsabilità civile postuma (per quanto di competenza riferita all'oggetto dell'appalto).

Qualora l'Appaltatore si avvalga di sub/appaltatori la garanzia dovrà comprendere la garanzia per “cessione di lavori e servizi in sub/appalto”, riconoscendo a tali Imprese la qualifica di Assicurato. La polizza dovrà prevedere un massimale catastrofale non inferiore ad EURO 5.000.000,00 ed un limite di danni a persone e cose non inferiore a EURO 2.500.000,00.

B) POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO:

- a favore di tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia, l'Appaltatore si avvalga nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto;
- ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso e surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;
- ai sensi del Codice Civile;
- per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro.

La garanzia dovrà comprendere l'estensione alle “malattie professionali”.

La polizza dovrà prevedere un massimale catastrofale non inferiore ad EURO 5.000.000,00 ed un limite non inferiore ad EURO 1.500.000,00 per ogni dipendente e/o prestatore di lavoro infortunato. L'appaltatore sarà tenuto, a pena di decadenza, al mantenimento in vigore delle predette coperture assicurative senza diminuire in alcun modo le somme assicurate in ogni contratto. L'Appaltatore sarà altresì tenuto, a pena di decadenza, a comprovare alla Stazione Appaltante la persistenza dei contratti assicurativi. Si informa inoltre l'Appaltatore che eventuali franchigie, scoperti, limiti di risarcimento stabiliti nei contratti di assicurazione, non potranno in alcun modo essere opponibili alla Stazione Appaltante, e rimarranno a totale carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore sarà inoltre tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale le coperture assicurative previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici. I contratti assicurativi dovranno essere conformi agli schemi di polizza tipo (D.M. 12/3/2004 n. 123).

Art. 5.2 - Consegna.

Ad avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui al presente capitolato, e nelle more di stipulazione del contratto, il Comune di Lanzo Torinese potrà, in caso di necessità, disporre l'attivazione del servizio; si procederà in modo analogo, ad avvenuta stipulazione del contratto, in attesa del perfezionamento dello stesso.

Art. 6.2 - Programma - Inizio, durata e termine delle prestazioni – Penalità.

Il presente appalto avrà validità triennale, con decorrenza successiva alla data di aggiudicazione e precisamente dal **01.01.2009** al **31.12.2011**.

Il programma delle prestazioni sarà predisposto dalla Direzione dei lavori sulle perizie redatte, salvo in casi di particolare urgenza, per i quali si potrà disporre verbalmente, con successiva regolarizzazione formale.

In caso di ritardo da parte della ditta alla tempistica impartita dalla D.L., verrà applicata una

penalità di Euro **100,00 (cento)** al giorno.

Art. 7.2 – Termine del contratto e svincolo cauzione.

Alla scadenza del contratto ai fini dello svincolo della cauzione definitiva all'uopo prestata verrà emesso apposito provvedimento in merito.

Art. 8.2 - Pagamenti.

Le prestazioni di cui al presente capitolato verranno liquidate di volta in volta, in seguito all'accertamento sulla regolare esecuzione di quanto previsto in perizia, entro **90** giorni dalla data di presentazione di regolare fattura da parte della ditta. Non verranno effettuati pagamenti in acconto; la liquidazione dei corrispettivi per il servizio di manutenzione e per i compiti e adempimenti come "terzo responsabile" verranno liquidati quadrimestralmente. Nel caso in cui uno o più immobili venissero sottoposti ad interventi di ristrutturazione, con conseguente interruzione del funzionamento dell'impianto, il canone verrà ridotto proporzionalmente

Art. 9.2 – Verifica qualità del servizio.

La direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento del regolare espletamento del servizio. Ove l'appaltatore non si prestasse a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nella emissione dei certificati di pagamento.

Art. 10.2 – Contabilità.

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento e la liquidazione delle prestazioni sono i seguenti:

- perizia preventiva redatta dalla D.L. e sottoscritta dalla ditta;
- determinazione del Responsabile del Settore di liquidazione;

Art. 11.2 – Disposizioni generali relative ai prezzi, al canone d'appalto e revisione.

Per quanto riguarda la revisione dei prezzi si fa riferimento all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo le rilevazioni di cui all'art. 7 comma 4 lettera c).

In assenza di tali rilevazioni la revisione sarà calcolata sulla base dell'indice Istat "numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale", con riferimento alla media degli scostamenti rilevati nei dodici mesi antecedenti. La richiesta di revisione, corredata dalla documentazione e certificazione giustificativa dell'aumento, deve essere inoltrata alla stazione appaltante mediante lettera raccomandata A.R..

Art. 12.2 - Presenza dell'Appaltatore - Sorveglianza.

L'Appaltatore dovrà personalmente sorvegliare e dirigere il servizio e potrà in casi di necessità farsi sostituire da persona competente e bene accetta all'Amministrazione.

In ogni caso resterà sempre a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato.

Art. 13.2 - Danni di forza maggiore.

I danni dipendenti da cause di forza maggiore dovranno essere denunciati alla D.L. per iscritto dall'Impresa entro 5 giorni dal verificarsi del danno.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati agli impianti da eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno

abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta del servizio e dei lavori imprevisti.

Art. 14.2 - Ordine da tenersi nell'espletamento del contratto.

In linea di massima l'Impresa avrà facoltà di sviluppare il programma delle prestazioni nel modo e nell'ordine che crede più conveniente ai fini di un corretto espletamento del servizio, purché a giudizio della Direzione Lavori, ciò non riesca pregiudizievole per la riuscita ottimale dello stesso. L'impresa appaltatrice prima di manomettere il suolo pubblico dovrà provvedere alla richiesta presso gli Enti gestori di pubblici servizi, quali gas, acquedotto, telefono, energia elettrica, illuminazione stradale ecc. della documentazione (planimetrie quotate, profili ecc.) atte ad individuare l'esatta posizione dei servizi esistenti nel sottosuolo ed interferenti con il tracciato di intervento, nonché dell'assistenza in loco dei tecnici dei predetti Enti, onde evitare danneggiamenti ai servizi stessi durante le operazioni di scavo delle trincee e dei reinterri, e in fase di ricerca tubazioni e allacciamenti

Nel caso di interruzioni - rotture provvedere immediatamente alla sicurezza del cantiere, alla segnalazione all'Ente preposto, alla segnalazione all'utenza e a isolare il cantiere con apposita recinzione e provvedere immediatamente tramite l'ente preposto alla riparazione del guasto .

Art. 15.2 - Spese a carico dell'Appaltatore.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del contratto e degli atti complementari, compresi i diritti di segreteria;
- le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto dell'appalto) e complementari (sull'ammontare degli atti aggiuntivi al contratto), esclusa l'I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione;
- tasse di concessioni di permessi comunali e provinciali, sia per la licenza di costruzione che per l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico, nonché per licenze temporanee di passi carrabili, ed al pagamento di ogni tassa presente o futura inerente all'esecuzione dei lavori appaltati;
- tutti gli oneri, progetto esecutivo, prove, certificazioni, collaudo definitivo, documenti ASL, relativi agli impianti ;
- tutti gli oneri delle certificazioni e dei certificati di conformità di opere e impianti;
- tutti gli adempimenti in materia di sicurezza: responsabilità, adempimenti tecnici di cantiere ed eventuali comunicazioni da effettuare presso l'ASL competente.

Art. 16.2 - Obblighi a carico dell'Appaltatore.

Oltre agli oneri già specificati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) - La richiesta presso gli Enti gestori di pubblici servizi, quali gas, acquedotto, telefono, energia elettrica, illuminazione stradale ecc. della documentazione (planimetrie quotate, profili ecc.) atte ad individuare l'esatta posizione dei servizi esistenti nel sottosuolo ed interferenti con il tracciato di intervento, nonché dell'assistenza in loco dei tecnici dei predetti Enti, onde evitare danneggiamenti ai servizi stessi durante le operazioni di scavo delle trincee e dei reinterri, e in fase di ricerca tubazioni e allacciamenti. Nel caso di interruzioni provvedere immediatamente alla sicurezza del cantiere, alla segnalazione all'Ente preposto , alla segnalazione all'utenza (nel limite del possibile) isolare il cantiere con apposita recinzione e provvedere immediatamente tramite l'ente preposto alla riparazione del guasto.
- 2) - La creazione di impianti provvisori di trasporto o trasformazione di energia elettrica e la

fornitura di macchine, motori, betoniere, perforatrici meccaniche, pompe, ecc... occorrenti per l'esecuzione del servizio per procedere ad esaurimenti e deviazioni di acque di qualsiasi origine e con qualunque mezzo.

3) - Gli oneri derivanti dalla temporanea occupazione di suolo pubblico e privato; e le relative pratiche necessarie.

A conservare vie e passaggi provvedendo a sue spese con opere provvisorie.

4) - Il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per danni in conseguenza a cattivo funzionamento degli impianti;

5) - L'assicurazione delle opere e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso terzi.

6) - La gratuita assistenza medica agli operai.

7) - L'osservanza delle vigenti disposizioni e di quelle che potessero essere emanate in corso di appalto in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le malattie in genere, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, vecchiaia, tubercolosi.

Nel caso in cui la Direzione Lavori accerti che l'impresa è in arretrato di un mese nell'adempimento degli obblighi assicurativi di cui alle su accennate disposizioni legislative, ne informerà la sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

8) - L'obbligo di osservare scrupolosamente le vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

9) - E' fatto obbligo tassativo all'Impresa di tenere per proprio conto e continuamente aggiornata la contabilità del servizio indipendentemente da quella tenuta dalla Direzione Lavori.

10) - L'Appaltatore dovrà rispettare tutta la normativa in materia di Sicurezza.

Codesti oneri e obblighi sono compresi nel prezzo di contratto e pertanto l'impresa non avrà diritto per essi ad alcun compenso extra.

Per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza l'appaltatore dovrà produrre:

Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

11) - Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare tutte le cautele atte a garantire l'incolumità dei lavoratori. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danni ricadrà in toto sull'impresa, restando completamente estranea la Committenza, il D.L., e il personale preposto dalla D.L., pertanto l'Appaltatore si impegna e accetta di firmare al D.L., "dichiarazione di responsabilità sull'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dichiarazione di manleva."

12) - Rispetto dei contratti nazionali di lavoro.

13) - Al pieno rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Nell'espletamento del servizio la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti di aziende industriali, edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso.

La Direzione lavori potrà in caso motivato ordinare la prosecuzione dei lavori in periodo notturno o festivo.

14) - Al pieno rispetto del D.Lgs 81/2008 e al pieno rispetto dei piani di sicurezza.

L'impresa pertanto non avrà diritto a pretendere per essi alcun compenso aggiuntivo di sorta per le prestazioni sopra elencate.

Art. 17.2 - Responsabilità dell'Appaltatore.

L'appaltatore è l'unico responsabile nell'espletamento del servizio nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti. La presenza sul luogo del personale di sorveglianza, le disposizioni impartite, qualunque intervento del genere s'intendono esclusivamente connessi con la maggior tutela dell'Ente appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore che sussiste in modo pieno ed esclusivo.

In particolare compete all'Appaltatore ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:

1) le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione del servizio;

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare le cautele ed i provvedimenti necessari a garantire l'incolumità degli operai per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortunio o danni, ricadono sull'Impresa, restando completamente sollevata la Stazione appaltante;

Art. 18.2 - Prezzi non previsti in contratto.

Qualora nell'espletamento del contratto sia necessario impiegare prodotti il cui prezzo non sia elencato tra quelli regionali di riferimento, dovrà farsi riferimento al listino ufficiale del prodotto dell'anno di aggiudicazione del presente appalto, su cui verrà applicato il ribasso d'asta; il prezzo predetto sarà invariabile per tutta la durata dell'appalto, fatto salvo quanto riportato all'art.11.2.

Art. 19.2- Definizione delle controversie - Scioglimento del contratto.

Tutte le controversie fra la Stazione appaltante e l'appaltatore, sia durante che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno definite presso il Foro di Torino.

Art. 20.2 – Subappalto.

Eventuali subappalti solo ed esclusivamente per limitate prestazioni accessorie dovranno essere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante.

Art. 21.2 - Misure di sicurezza.

Prima della stipula del contratto la ditta dovrà produrre, in sola visione, il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.LGS. 81/2008.

Art. 22.2 - Norme di sicurezza, disposizioni inerenti la manodopera, norme di prevenzione ed infortuni, obblighi verso i dipendenti

L'Appaltatore è tenuto a curare affinché nell'esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. In particolare, dovrà dare attuazione ai disposti del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., e Regolamento di attuazione (Piani per la sicurezza) del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 - (Attuazione della direttiva 92/57 CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri mobili e temporanei).

L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e a prestatori d'opera nonché a Terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra; prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori. Tale piano dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna degli impianti. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d'appalto. L'Appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria. Nel caso in cui nel corso dell'appalto si rendesse necessaria l'esecuzione di particolari interventi, quali per esempio alcune specifiche attività di manutenzione straordinaria, non compresi nella iniziale programmazione, l'Appaltatore dovrà provvedere all'aggiornamento del piano fornito in sede di consegna degli impianti, integrandolo con l'analisi dei rischi connessi alla nuova tipologia di intervento.

Devono essere quindi ricompresi nei prezzi di offerta tutti gli oneri relativi a garantire che le attività vengano svolte nel pieno rispetto delle normative specifiche in materia di sicurezza. La ricognizione sull'osservanza delle misure atte a garantire l'igiene dei locali, la loro adeguatezza, la loro sicurezza

e salubrità, è demandata all'Appaltatore, che opererà, di concerto con le strutture designate o indicate dalla Stazione Appaltante, all'individuazione delle misure dirette al rispetto delle normative ed alla loro immediata segnalazione all'organo competente ad adottarle. L'Appaltatore assumerà altresì a proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata esecuzione delle opere previste in capitolato che dovessero dar luogo a contestazioni di violazioni di norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni conseguenti alle violazioni contestate. Di qualsiasi infortunio verificatosi nell'espletamento dei servizi dovrà essere data immediata comunicazione ai Responsabili della Stazione Appaltante e immediata registrazione e archiviazione a fini statistici.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare:

- l'Appaltatore si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, compresa, per il settore delle costruzioni, la Cassa Edile, nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore);

- l'Appaltatore ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 (e del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m. e i., per quanto riguarda i settori specifici dallo stesso individuati) e dovrà adeguare i propri interventi alla procedura di sicurezza implementata dall'Amministrazione per i propri edifici;

- l'Appaltatore si impegna, ove necessario, al tempestivo confronto con le organizzazioni sindacali al fine di garantire la riassunzione dei lavoratori già occupati nel servizio oggetto dell'appalto, tenuto conto delle caratteristiche del servizio medesimo, fermo restando quanto previsto dai C.C.N.L. in materia. Per le cooperative è fatta salva la priorità dell'impiego dei propri soci lavoratori facenti parte della compagine sociale quale risulta trenta giorni prima della partecipazione alla gara d'appalto;

- l'Appaltatore ha l'obbligo di certificare, almeno annualmente, l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti all'appalto ed ai dipendenti degli eventuali subappaltatori, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti. Nel caso in cui i predetti versamenti non siano stati effettuati, la Stazione Appaltante ha diritto di adottare le opportune determinazioni, fino alla revoca dell'appalto nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata all'Impresa e da questa disattesa, con facoltà di trattenere le somme dovute all'azienda aggiudicataria per soddisfare gli inadempimenti previdenziali e contrattuali accertati dai competenti Istituti di vigilanza.

Art. 23.2 – Contratto – spese - domicilio.

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi pena nullità.

Sono a carico dell'appaltatore le spese per evitare danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'espletamento del servizio e i danni causati a terze persone.

L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede dell'ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore o al capo cantiere dal dirigente del Comune di Lanzo Torinese, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori si considererà fatta personalmente al titolare dell'appaltatore.

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel capitolato speciale e nel capitolato generale operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora dell'appaltatore.

Tutte le spese del successivo contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'appaltatore.

Si accettano espressamente, senza riserva alcuna, le clausole contenute nel presente capitolato

speciale e si acconsente a che siano richiamate nel contratto susseguente all'aggiudicazione dell'appalto.

Lanzo Torinese, 10 novembre 2008.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Arch. Sisto ARBEZZANO)